



COMUNE DI CURTI

81040 PROVINCIA DI CASERTA

ORDINANZA N. 48 del 07/12/2020

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Disposizioni concernenti l'attività del mercato settimanale.

IL SINDACO

PREMESSO che nel centro urbano di Curti, il martedì di ogni settimana, si svolge il tradizionale mercato, con presenza di operatori commerciali e visitatori provenienti non solo, dal comune di Curti, ma anche dai comuni limitrofi;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202; VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il DPCM 13.10.2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.253 del 13-10- 2020).

VISTO il DPCM 18.10.2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.258 del 13-10- 2020).

VISTO il DPCM 03.11.2020 ad oggetto. “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recanti Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM 03.12.2020 e i suoi allegati, le cui disposizioni si applicano dal 04 Dicembre al 15 Gennaio 2021;

VISTO quanto indicato nell'Allegato 9 del DPCM del 03.12.2020 concernente le prescrizioni e le misure da adottare per il commercio al dettaglio su aree pubbliche;

DATO ATTO che le vigenti disposizioni governative prevedono numerose prescrizioni sia a carico dei clienti che dei titolari del posteggio al fine di poter garantire il rispetto del distanziamento sociale, la pulizia e disinfezione delle aree mercatali e delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione;

DATO ATTO

- che lo svolgimento del mercato settimanale può contribuire alla ripresa dell'economia del settore già danneggiato dalle vigenti disposizioni governative e regionali che hanno imposto restrizioni e limitazioni alle attività economiche;
- che negli ultimi tempi il mercato settimanale negli ultimi tempi non risulta molto frequentato, anche a causa dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica;

VISTI gli artt. 7 e 47 del vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Curti;

VISTO l'art. 6 della legge 24.07.2008, n. 125 “Conversione in legge, con modificazione del D.L. 23.05.2008, n. 92 recante misure urgenti in materia di pubblica sicurezza;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

DISPONE

Che il mercato settimanale si svolga regolarmente nel rispetto delle prescrizioni e delle misure contenute dell'allegato del DPCM del 03 Novembre 2020 e del DPCM del 03 Dicembre 2020 cui si rinvia integralmente;

DEMANDA

Alla Polizia locale la vigilanza e il controllo del rispetto delle misure e delle prescrizioni vigenti affinché l'afflusso degli avventori risulti comunque monitorato dagli operatori di polizia locale senza situazioni di assembramento nel rispetto delle norme anticontagio.

DISPONE

Che la presente Ordinanza produce effetto con decorrenza immediata;
la trasmissione del presente atto a:

- Prefettura di Caserta;
- Regione Campania;
- ASL CE
- Comando Stazione Carabinieri di San Prisco;
- Commissariato di P.S. di S. Maria C.V.;
- Comando Polizia Municipale - sede;
- Albo pretorio del Comune di Curti e sito istituzionale dell'Ente;
- Responsabile Ufficio Commercio/Attività produttive - sede;

AVVISA

La violazione della presente Ordinanza comporterà la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Comunale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Comunale.

Dalla Residenza Municipale, 07 Dicembre 2020



IL SINDACO

Dott. Antonio RAIANO